

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

[www.studiogalaverni.it](http://www.studiogalaverni.it) – E-mail: [1925@studiogalaverni.it](mailto:1925@studiogalaverni.it)

Rag. CAMILLO GALAVERNI  
Rag. LORETTO GRASSELLI  
Dott. MARIO COSTI TONARELLI  
Dott.ssa BARBARA BENATTI  
Rag. BRUNO BERTOCCHI  
Dott. EMANUELE GALAVERNI  
Avv. MARGHERITA CROCI

*Ai Sigg.*  
**CLIENTI**

*LORO SEDI*

li, 9 gennaio 2025

## LETTERA INFORMATIVA N. 2/2025

### **NUOVE REGOLE IVA PER I DISTACCHI DI PERSONALE**

L'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, ha disposto l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione da IVA per i prestiti o i distacchi di personale (articolo 8, comma 35, L. 67/1988). **La novità ha efficacia a partire dai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

#### **Aspetti generali**

L'ipotesi del distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco di personale non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Generalmente, quindi, il contratto tra le aziende prevede il versamento di un corrispettivo da parte della società distaccataria a favore della società distaccante, a rifusione delle spese sostenute da quest'ultima. Il corrispettivo può essere pari alle spese sostenute dalla società distaccante (retribuzione lorda, contributi, spese di trasferta e quant'altro) oppure può essere superiore o inferiore.

### **Regime Iva fino al 31 dicembre 2024**

Per le operazioni effettuate fino al **31 dicembre 2024 (contratti stipulati o rinnovati fino a tale data)**, il corrispettivo addebitato dalla distaccante alla distaccataria è escluso dal campo di applicazione dell'IVA a condizione che sia rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Di contro, l'intero importo è imponibile IVA se le somme rimborsate sono superiori o inferiori al costo (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 346 del 5 novembre 2002).

### **Regime Iva dal 1° gennaio 2025**

Con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, la Corte di Giustizia UE ha inquadrato il distacco del personale nell'ambito delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, nonché l'onerosità della prestazione. A seguito di tale pronuncia, è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che è stata costretta ad adeguare la normativa interna con il D.L. 131/2024.

Il nuovo regime, introdotto per sanare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, stabilisce in sintesi che:

- i prestiti e i distacchi di personale non beneficiano più dell'esclusione da IVA (l'art. 8, comma 35 della L. 67/88 è abrogato) e rientrano, dunque, in via ordinaria tra le **operazioni** che, se effettuate verso un corrispettivo, sono **soggette a IVA**;
- **le nuove disposizioni si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

La Relazione tecnica di accompagnamento alla conversione in legge del D.L. 131/2024, evidenzia che l'assoggettamento a IVA del distacco di personale comporta l'insorgere di un'IVA a debito in capo al distaccante e di un'IVA a credito in capo al distaccatario. È evidente che se quest'ultimo soggetto non ha limitazioni alla detrazione dell'Iva, l'impatto è neutro. Al contrario, qualora in capo al distaccatario vi siano limitazioni alla detrazione dell'IVA (ad esempio perché pone in essere un'attività esente ai fini IVA) l'applicazione dell'imposta sull'intero corrispettivo determina un incremento del costo sostenuto per il distacco del personale.

Nel restare a disposizione, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni